

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2872/2026 del 23-02-2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI ### nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da: S.E.A.D. - ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTRICE contro ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTI ### S.R.L. (P.I. ###), contumace ### S.P.A. (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### OGGETTO: contratti bancari - segnalazione illegittima - risarcimento del danno ### Per l'attrice: - In via preliminare, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla sola ### srl poiché mal formulata, ovvero inefficace ed in ogni caso infondata in fatto e diritto non essendo accompagnata dall'indicazione di tutti i fori alternativamente competenti, come espressamente richiesto dal secondo periodo dell'art. 38, comma 1, c.p.c e come ampiamente spiegato al punto 1) della memoria ex art. 171 ter n.1; - In ###) Accertare e dichiarare che l'atto di "desistenza" depositato da LEX nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale contro la ### è a tutti gli effetti di legge un vero e proprio atto di rimessione del debito ex art. 1236 del c.c. e quindi di rinuncia al credito, ovvero al sottostante diritto, con ogni conseguenza di legge, come ampiamente argomentato al punto 2) della memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. e conseguentemente ordinare la cancellazione della posizione di sofferenza dalla ### dei ### della ### d'### iscritta e rinnovata costantemente da ### srl contro la ### s.r.l.; 2) Accertare e dichiarare, altresì, che il danno patrimoniale subito dalla ### srl, a causa del mancato accesso al credito bancario, è determinato nel quantum e comprovato dalla risposta negativa resa dalla ### in atti e conseguentemente condannare la ### srl, in p.d.l.r.p.t. e la ### srl, in p.d.l.r.p.t., in solido o chi fra loro tenuto, al risarcimento di tutti i danni subiti ed a subire dalla S.E.A.D. s.r.l., ravvisabili nella fattispecie, sia

patrimoniali che non, ivi inclusi quelli all'immagine, al decoro, reputazione economica, ovvero ravvisabili nella condotta omissiva in capo alla ### srl, che si quantificano nella misura di ### pari alla richiesta di linea di credito formulata alla ### e negata all'attrice con comunicazione del 21/06/2023 od in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa od a mezzo di disponenda ### oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare, in ogni caso, la ### s.r.l., in p.d.l.r.p.t. e la ### srl, in p.d.l.r.p.t., in solido o chi fra loro tenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, con attribuzione al sottoscritto procuratore resosene antistatario, ex art. 93 c.p.c.; - In via istruttoria, si insiste nelle richieste tutte formulate (...) per ### srl: a) nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto; b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree ritenere e dichiarare che la banca ### dei ### di ### S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede ###(53100) ###, alla ### 3, P.I. ###, e/o il veicolo ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede ### alla ### n. 4, P.I. ###, debbono tenere indenne la ### srl, da ogni pretesa attorea e conseguentemente condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore di ### srl di una somma pari a quella che ### srl sarà eventualmente tenuta a pagare alla società attrice. per ### srl: ### accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'incompetenza territoriale del ### di Napoli per essere competente per il presente giudizio il ### di ### dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### S.r.l. e/o di carenza di titolarità in capo alla stessa del rapporto sostanziale dal lato passivo sotteso alle domande di parte attrice con ogni conseguenza di legge; ### per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione rigettare tutte le domande avversarie; ### si chiede il rigetto delle richieste istruttorie avversarie.

Con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine di legge; ### con vittoria di

spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA, e con condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per ### dei ### di ### spa: - ### le proposte domande, destituite di fondamento in fatto e diritto; - ### le spese ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.La S.E.A.D. ### s.r.l. (di seguito ### conveniva in giudizio la ### s.r.l. e la ### affermando che: - la società attrice intrattenuto un rapporto di conto corrente (n. 6508) con ### dei ### di ### spa (di seguito ###, che veniva concluso nel 2016 con il versamento della somma di ### da parte del correntista a copertura del saldo negativo e delle spese di chiusura; - il ### MPS e la ### per le ### hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco con la società veicolo ### srl, tra i quali figurava anche la posizione debitoria in capo alla S.E.A.D. srl per l'importo di ### 21.487,33, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente 6508. - Il credito veniva poi ceduto in data ### dalla ### srl a ### srl. - ### srl, a mezzo della procuratrice speciale ### srl, in data ### depositava un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'attrice, pur non avendo richiesto mai il pagamento del presunto credito. - la ### srl si era costituita in giudizio, contestando la sussistenza del credito e dei presupposti per la richiesta; - all'udienza prefallimentare del 16/05/2023 ### srl depositava atto di desistenza; - ritenendo che la ### srl avesse ammesso l'inesistenza del diritto di credito ovvero vi avesse rinunciato, il ### la ### chiedeva alla ### S.p.A. un finanziamento di ### per l'acquisto di un immobile nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 373/2015 RG del ### di Napoli, ma il richiesto finanziamento veniva negato a causa della presenza della posizione a sofferenza per circa 20.000,00 iscritta in ### segnalata da ultimo da ### srl; - la ### richiedeva quindi alla LEX di procedere alla cancellazione della posizione di sofferenza in CR, ma la LEX non accoglieva la richiesta dell'attrice, ritenendo di essere creditrice e di avere effettuato una mera rinuncia agli atti; La società attrice concludeva, pertanto, per l'accertamento negativo rispetto al credito vantato da ### con condanna alla cancellazione della segnalazione illegittima, e la condanna di LEX e di ### in solido al

risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso al soddisfo.

Si costituiva in giudizio la #### affermando di essere cessionaria del credito vantato originariamente da MPS e di non aver mai rinunciato allo stesso, essendo detta affermazione frutto di un errore materiale nella compilazione dell'atto di desistenza, ossia una rinuncia agli atti del giudizio depositata in ragione della insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di fallimento. La convenuta sottolineava altresì che la rinuncia al diritto avrebbe dovuto essere effettuata dal procuratore speciale o dalla parte personalmente ed avrebbe condotto ad una pronuncia di merito e non alla dichiarazione di estinzione del giudizio. La LEX affermava, inoltre, che l'onere della prova in caso di azione di accertamento negativo grava sul debitore e che l'attrice non aveva dimostrato di aver estinto il credito vantato da MPS ed oggetto della cessione. Ne discendeva la legittimità della segnalazione alla #### della #### d'#### e l'inesistenza di un danno risarcibile, del quale l'attrice non aveva comunque fornito prova. La LEX chiedeva - in ogni caso - l'autorizzazione a chiamare in causa #### srl e #### spa per essere garantita e manlevata in caso di condanna.

Si costituiva in giudizio #### srl, che eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del #### di Napoli, dovendosi ritenere la competenza #### del #### di #### rispetto alla domanda di cancellazione della segnalazione alla CR.

Nel merito, la #### sosteneva la carenza di titolarità passiva, visto il suo ruolo di special servicer/sostituto del servicer nell'ambito di operazione di cartolarizzazione di crediti ceduti a #### e precisava che il credito era stato oggetto di richiesta di pagamento prima della introduzione dell'istanza di liquidazione, così come era stato inviato avviso in merito alla segnalazione a sofferenza. #### contestava, inoltre, la parzialità della produzione documentale di parte attrice, peraltro non corrispondente all'indice, e riteneva la domanda infondata e priva di supporto probatorio, concludendo per il rigetto.

Autorizzata la chiamata in causa dei terzi da parte della #### si costituiva in giudizio #### che contestava la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di

citazione, allegando che: - alla data del 01.10.2016 il conto corrente della ### aveva un saldo debitore di ### ; - tra il 13 ed 15.10.2016 l'attrice versava ### insufficienti ad estinguere la posizione debitoria; - non esisteva alcun accordo tra le parti per il ripianamento del saldo negativo del conto corrente, che non ammontava ad ### ; - la MPS inviava le comunicazioni del 27.03.2019 e del 04.06.2019, dalle quali si ricava che la chiusura avveniva il ### con saldo debitore di ### senza ricevere alcuna contestazione dalla debitrice.

La terza chiamata precisava, inoltre, che la segnalazione era stata effettuata correttamente, che la cliente era stata avvisata sin dal 2019 della segnalazione e che non sussisteva, in ogni caso, alcun danno risarcibile. ### contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, insisteva nella qualificazione dell'atto di desistenza quale rinuncia al diritto di credito, espresso dal procuratore unito del potere di rinunciare e transigere, ed affermava la legittimazione passiva di ### srl quale procuratrice di ### srl. 2.### di incompetenza territoriale deve essere rigettata, poiché art. 152 del codice della privacy richiama l'art. 10 del D.lgs 150 del 2011, mentre la competenza inderogabile di cui al comma 2 è stata abrogata dal D.lgs 101 del 2018. I fori alternativi previsti dall'art. 10, co. 1 e 2, d.lgs., n. 150/2011 sono il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, e nel caso di specie il ### di Napoli è competente in base ad uno dei criteri alternativi, non contestato dalla convenuta. 3. Prima di esaminare il merito della domanda di parte attrice, occorre ribadire la irrilevanza delle prove articolate dalla ### ha, infatti, sostenuto di aver effettuato il recesso dal contratto di conto corrente dopo aver verificato l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito (ovvero averne subito la modifica, non accettata), e di aver in quella sede ###la MPS il ricalcolo degli interessi, con conseguente riduzione del saldo debitore a ### che veniva rimesso con i versamenti del 13 e 15 ottobre 2016.

La prova della transazione, a norma dell'art. 1967 c.c., deve essere fornita per iscritto, per cui le prove testimoniali articolate dall'attrice sono inammissibili, in quanto tese a dimostrare l'esistenza di un accordo per lo

stralcio di una parte degli interessi, del quale non vi è traccia nella documentazione in atti. Si deve, inoltre, ritenere che la formulazione dei capitoli di prova mediante il richiamo dei primi sette punti dell'atto di citazione sia inammissibile, poiché detti punti riguardano una molteplicità di circostanze di fatto, valutazioni in diritto e riferimenti a documenti, per cui non potrebbero essere oggetto di prova testimoniale così come articolata. 4.

Passando all'esame della domanda di accertamento, si deve evidenziare che l'onere della prova della esistenza e della misura del credito spetta al creditore, anche se il giudizio è stato introdotto dal debitore, che agisce per ottenere l'accertamento negativo del credito.

Si deve, tuttavia, evidenziare che l'attore ha ammesso e non contestato l'esistenza del contratto di conto corrente, ed ha affermato che il saldo del conto corrente a dicembre del 2016 era divenuto pari ad ### a seguito dell'accordo raggiunto con la MPS per lo stralcio di una parte degli interessi. In sostanza, la società attrice ha riconosciuto l'esistenza del debito, ritenendo tuttavia di averlo estinto a seguito di transazione con il pagamento della somma di ### ossia di una somma necessariamente inferiore a quella formalmente dovuta. La MPS ha però negato l'esistenza della transazione, ed ha prodotto l'estratto conto al 31.12.2016, che riporta il versamento dei ### ma attesta un residuo debito di ### nonché l'estratto conto al 30.06.2017, che riporta saldo negativo di ### Si tratta di estratti conto che non vengono specificamente contestati dalla parte attrice, che non ha mai sostenuto di non averli ricevuti, e che smentiscono la chiusura del conto corrente alla fine del 2016 e l'esistenza di un accordo transattivo tra correntista e ### Ulteriore smentita si ricava dalla comunicazione del 6.4.2022, con la quale la società incaricata del recupero crediti in fase prefallimentare aveva rifiutato la proposta transattiva della società.

Manca, pertanto, la prova di una intervenuta transazione, della chiusura del conto corrente e dell'estinzione del saldo del conto corrente.

In difetto di eccezioni di nullità delle clausole contrattuali, si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del credito della ### che alla data della cessione in favore di ### era pari ad ### Il credito è documentato dall'estratto

conto al 23.12.2019 prodotto dalla ### che è un estratto conto ex art. 50 TUB, ma riporta i movimenti intervenuti sul conto corrente dal 2017 alla chiusura (30.04.2019), che consistono unicamente negli interessi addebitati dall'ultimo estratto conto prodotto. Anche rispetto a quest'ultima documentazione, la parte attrice non ha contestato la correttezza degli interessi addebitati, né ha sostenuto di aver effettuato alcuna rimessa, insistendo nella intervenuta chiusura del conto corrente.

Alla luce della documentazione in atti e tenendo conto delle contestazioni e delle ammissioni come sopra illustrate, si deve ritenere che la MPS abbia provato che l'attrice era sua debitrice alla data della cessione del credito in favore di ### e, in difetto di contestazione di nullità del contratto di conto corrente o di errori di calcolo sugli interessi applicati, si deve ritenere dimostrato il credito nella misura indicata dalla cessionaria. 4.1. Dall'esame degli atti prodotti dalla terza chiamata emerge, inoltre, che la società attrice era stata avvisata della revoca degli affidamenti e della chiusura del conto corrente con passaggio del debito "a sofferenza" (si veda la revoca degli affidamenti, comunicata a mezzo di raccomandata A/R ricevuta dalla ### il ##, e la richiesta di rientro immediato e recesso dal rapporto di conto corrente, ricevuta in data ##). Proprio nella prima missiva, la società attrice era stata anche avvisata che la MPS avrebbe provveduto alla comunicazione della sofferenza alla ### della ### d'###. La segnalazione effettuata da ### non oggetto di contestazione da parte dell'attrice, è certamente legittima, visto l'inadempimento della ### l'assenza di contestazioni in merito alla legittimità della somma richiesta e la irrilevanza - ai fini della valutazione della posizione di "sofferenza" dell'attrice - della documentazione relativa al periodo 2023/2024 (e tenuto conto che nel periodo 2018/2019 la società presentava utili di circa ### annui).

La segnalazione è stata poi reiterata dalle cessionarie, e detto comportamento è da ritenersi legittimo ed anzi coerente con il perdurare dell'inadempimento. 6. Si deve, a questo punto, verificare se il credito ceduto ad ### e successivamente ceduto da quest'ultima alla ### si sia estinto per rinuncia, contenuta nell'atto di desistenza depositato da ### quale "qualità di

procuratrice speciale e special servicer" di ### nel procedimento di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale. ### di desistenza espressamente afferma, in premessa, "1. Che, in data ###, ### S.R.L., non in proprio, ma quale mandataria di ### S.R.L., depositava presso codesto tribunale istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale S.E.A.D. ### S.R.L; 2. Che, la procedura veniva rubricata al n. Rg. 151-1/2023 della sezione fallimentare ed assegnata al Giudice, dott. ### 3. che è venuto meno l'interesse della società creditrice alla prosecuzione della procedura attivata attraverso il deposito telematico del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. 4. che, pertanto, in considerazione di quanto innanzi, la ### S.R.L., nella prefata qualità di mandataria di ### s.r.l non ha più nulla a pretendere da S.E.A.D. ### S.R.L, in relazione ai crediti elencati nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, di tal ch  ha perso qualsivoglia interesse alla prosecuzione dell'istanza, da cui, pertanto, desiste." e dichiarava "di desistere, come in effetti desiste, dalla istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al R.G. n. 151-1/2023 del ### di Napoli, ### Fallimentare, Giudice Dott. ### rinunciando espressamente agli atti del giudizio, a tutti gli effetti di legge, con compensazione delle spese di lite." ### di desistenza   stato depositato dal procuratore speciale, munito del mandato a transigere, conciliare e rinunciare agli atti del giudizio, e contiene una espressa rinuncia agli atti del giudizio e non all'azione, ma nelle premesse menziona espressamente che il creditore istante "nulla ha a pretendere". ### in virt  della procura speciale del 31.3.2020, aveva il potere di rinunciare in tutto o in parte al credito, e di conferire procure alle liti con attribuzione al difensore del potere di rinunciare sia alle liti sia all'azione. La rinuncia al credito ben poteva essere compiuta dalla ### per conto della ### sulla scorta di detta procura speciale. Non   stato, tuttavia, dimostrato che il difensore che ha sottoscritto l'atto di desistenza fosse munito di procura speciale che le attribuisse il potere di rinunciare al credito.

Inoltre, mentre la societ  attrice ritiene che la dichiarazione di cui al punto 4) delle premesse contenga una rinuncia al credito, la ### sostiene che si tratti di un mero refuso, di errore nella compilazione del documento.

Questa ultima tesi appare convincente, in quanto il punto 4 della dichiarazione è totalmente slegato dall'atto di desistenza: non ha alcun collegamento con le affermazioni dei primi tre punti, che invece richiama nel passaggio "pertanto, in considerazione di quanto innanzi", e conclude ripetendo le medesime affermazioni del punto 3, ossia che non ha più alcun interesse alla prosecuzione del procedimento. Nella parte conclusiva, poi, la ### non rinuncia al credito, ma si limita a desistere dal ricorso. ### di desistenza non contiene, a parere di questo ### una remissione del debito o una rinuncia, alla luce della evidente contraddittorietà delle premesse, in cui incidentalmente viene menzionata una rimessione del credito non conseguente ai primi punti ed incoerente con le richieste finali, e della carenza di procura speciale in capo al difensore.

7.### del credito in capo alla cessionaria e la legittimità della segnalazione escludono l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo all'attrice. In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla ### dei ### della ### d'### il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento. (Cass. Sez. 3, 09/02/2021, n. 3130, Rv. 660592 - 01). Nel caso in esame, l'attrice non ha dimostrato l'inesistenza del debito né ha giustificato l'inadempimento, per cui le domande devono essere rigettate. Il rigetto delle domande esonera dall'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla ### e comporta l'assorbimento della domanda di manleva.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe minime (in assenza di particolari questioni di diritto e in mancanza di prove costituenti) previste per le cause di valore compreso tra ### e ### dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, in ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva, ### per la fase istruttoria, ### per la fase decisionale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così dispone: 1. Rigetta le domande proposte da parte attrice. 2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in ### per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. in favore di ### s.r.l., da distrarsi in favore dell'avv. ### in ### per compensi ed ### per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. in favore di ### s.r.l., ed in ### per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. in favore di ### s.p.a.

Napoli, 22 febbraio 2026 ###

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2872/2026 del 23-02-2026 TRIBUNALE DI NAPOLI reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/napoli/2026/2872.html#50ef4>*